

PREFAZIONE

Nella presente tesi è illustrata la difficile disciplina delle successioni ed i casi previsti dalla legislatura italiana in materia di trasferimenti di beni da un soggetto ad un altro. La materia delle successioni disciplina totalmente il passaggio dei diritti di proprietà da una persona, sia essa fisica o giuridica, ad un'altra, con relativi trasferimenti dei diritti e dei doveri di chi cede e di chi acquista i beni oggetto del passaggio di proprietà. La presente stilazione vuol indicare i casi in cui si rende necessaria la cosiddetta "Apertura di Successione" in presenza di un de cuius, quindi nella fattispecie del caso di morte, valutando nello specifico la situazione che viene a crearsi con una successione che presenta una peculiarità inconsueta, vale a dire la presenza di un minorenne fra gli eredi del de cuius, per la legge italiana quindi, non in grado di prendere decisioni per conto proprio e soggetto alla decisione altrui. Affiancato al caso appena enunciato sarà descritto il caso della successione testamentaria, successione fondamentalmente già "organizzata" da colui che si presume debba venire a mancare affinché possa lasciare i propri averi alle persone descritte negli atti previsti e che quindi non sono nella capacità di scegliere cosa ricevere, ma hanno la sola capacità di accettare o rifiutare ciò che il defunto decide di affidare loro con tutte le attività e le relative passività dei singoli casi specifici.

Nelle pagine seguenti si analizzeranno anche i problemi che riguardano la capacità successoria, cioè la capacità di un soggetto di poter acquisire beni derivanti dalla successione in totale libertà, e la possibilità invece che il successore, non possa essere libero di decidere per sé in quanto minorenne o i casi dove tale successore sia dichiarato non in grado di intendere e di volere, o infermo di mente.

Ovvio è che la successione come già accennato non si delinea solo nei casi in cui viene a mancare una persona, essa infatti è intesa

anche come trasferimento di proprietà e quindi di trasferimento di diritti reali e di proprietà da un soggetto ad un altro attraverso la stipula di contratti di compravendita, contratti che prevedono dietro il pagamento di un compenso commisurato al valore del bene in questione, il trasferimento dello stesso da un venditore, colui che possiede il bene e che vuole alienarlo quindi a vantaggio di un secondo soggetto, cedendo ad esso diritti e doveri scaturiti dalla proprietà dello stesso, ad un compratore, che è colui che dietro il pagamento di un corrispettivo quindi diverrà proprietario del bene oggetto di transazione e proprietario inoltre dei relativi diritti e doveri sullo stesso.

Oltre i motivi ed i momenti appena elencati la trattazione della tesi sarà indirizzata verso la differenziazione dei soggetti vincolati da contratti di successione fra vivi, quelli vincolati da successioni causa morte ed, a loro volta, verranno descritti nelle fattispecie cui potrebbero incorrere nelle varie fasi di procedimento ereditario, quindi se i soggetti presenti sono chiamati all'eredità per vincoli di parentela, nel caso delle successioni legittime o come spesso accade per vincoli dettati dal de cuius con apposito documento, il testamento, in grado di chiamare all'eredità anche soggetti non presenti nella famiglia, o nel caso delle successioni fra vivi, quindi in presenza di contratti, la capacità di tali soggetti di poter contrarre impegni giuridici ed ovviamente la possibilità di poter rispettare tali impegni senza incorrere in sanzioni o annullamento degli stessi.

La materia giuridica appena descritta è senz'altro vasta e sarà trattata nella tesi facendo attenzione agli elementi su indicati, particolare rilevanza sarà applicata alla fattispecie indicata nel titolo, in quanto l'argomento presente prevede modalità di accettazione o rifiuto in maniera anomala rispetto a quello che è il comune iter burocratico previsto, che come già accennato, in entrambi i casi, ovvero nella successione per causa morte o in quella derivata da contratti ove i

contraenti sono vivi, trova la sua fonte primaria di regolamentazione nel codice civile italiano.

CAPITOLO I

SUCCESSIONI, NOZIONI GENERALI

Le successioni sono l'atto con il quale un soggetto entra al posto di un altro soggetto che lo ha preceduto nella titolarità di un rapporto giuridico, per meglio chiarire il concetto, si ha una successione quando un soggetto appunto "succede" ad un altro per un qualsivoglia motivo nella qualità di titolare di un diritto su un bene stabilito sia esso bene immobile o mobile registrato.

Le successioni, per qualunque motivo vengano eseguite sono regolamentate da apposite leggi del codice civile che, in base ai singoli casi specifici, danno delle direttive su cosa e su come i soggetti interessati sono vincolati da tale rapporto l'uno all'altro e nei confronti del bene o dei beni oggetto di successione, come anche quali sono i diritti ed i doveri acquisiti o alienati da tale contratto nei confronti dei beni oggetto della successione, ed il comportamento nei confronti della collettività che non beneficia dell'oggetto di successione.

Le successioni avvengono fondamentalmente in soltanto due modi che successivamente verranno esplicitati ma che per adesso verranno accennati affinché possa darsi un'idea generale dell'argomento che si va ad affrontare.

Il primo modo di succedere ad un certo soggetto, regolamentato come dicevamo dal codice civile, nello specifico dall'Art. 1470 c.c., di cui successivamente verrà fatta completa menzione, riguarda i cosiddetti contratti fra vivi, che, in questo caso riguarda i contratti di compravendita; essi sono contratti fra soggetti, capaci di poter prendere decisioni proprie, dichiarati quindi dallo Stato: adulti con capacità giuridica, consenzienti e quindi in accordo sul bene oggetto di cessione e/o acquisto, tale contratto prevede il passaggio dei diritti di proprietà ed ovviamente di utilizzo da un soggetto alienante ad un altro compratore in cambio di un

corrispettivo, generalmente in denaro, equivalente al valore stimato dello stesso bene oggetto del contratto posto in essere dai due o più soggetti intervenuti alla sottoscrizione del detto contratto.

Il secondo modo, regolamentato a sua volta dall'art. 457 c.c., sostanzialmente, come si vedrà successivamente, sancisce che il passaggio della titolarità dei diritti di proprietà può trasferirsi da un soggetto ad un altro solo nel caso in cui il soggetto donante venga a mancare, delineando appunto la successione per causa morte.

La legislatura italiana stabilisce che il passaggio dei diritti reali avvenga per legge, nel caso dunque della successione legittima, o per testamento, che quindi sono e rimangono le uniche due fonti cui fare affidamento nel caso si debba far fronte all'evenienza di affronto di tale pratica.

Nei capitoli successivi verranno affrontati vari casi sia di successioni fra vivi, spiegati in maniera da far comprendere il motivo secondo il quale si rende necessario questo tipo di rapporto giuridico, gli effetti che provoca sui soggetti convenuti e quali sono ovviamente, diritti e doveri alienati ed acquistati dai soggetti sottoscrittenti tali contratti;

Verranno oltre ciò affrontati i vari casi delle successioni causa morte ove il *de cuius*, la persona dunque che viene a mancare, stabilisca a priori ciò che i propri eredi, termine che indica il soggetto cui andranno i beni del defunto, acquisiranno nel momento stesso della morte del soggetto donante, quindi da tale fattispecie verrà esplicitato il contratto causa morte con testamento; diversa invece sarà ovviamente, la spiegazione della morte di un soggetto, in cui il donante, venuto a mancare, non abbia disciplinato le condizioni di eredità alla propria morte tramite testamento, mettendo quindi i propri eredi nelle condizioni di doversi "disciplinare" in autonomia secondo le leggi vigenti delineate dal codice civile in materia di successioni, e quindi facendo riferimento alle successioni legittime che saranno meglio spiegate nei capitoli successivi.

CAPITOLO II

SUCCESSIONI FRA VIVI

Come già descritto nella prefazione affinché il titolo successorio venga trasmesso deve accadere una delle due fattispecie già accennate e che di seguito verranno descritte, ovvero la stipula di un contratto fra vivi o la morte di uno di essi.

La stipula di un contratto fra vivi è regolamentata dall'art. 1321⁽¹⁾ del codice civile che prevede che lo stesso sia un accordo fra due o più parti al fine di costruire estinguere o regolamentare un rapporto giuridico patrimoniale fra due o più parti convenute. La cosa più incisiva di detto negozio bilaterale o multilaterale (nel caso che le parti convenute siano più di due) è che il contratto appunto, prevede che ci sia accordo fra le parti e che l'oggetto del contratto, sia esso un bene materiale od un servizio, possa essere suscettibile di valutazione economica.

Con l'inizio, o stipula, di un contratto un soggetto che d'ora in poi verrà chiamato venditore (o alienante) cede fundamentalmente il bene o servizio oggetto di contratto, quindi la possibilità di utilizzare detto "oggetto" in qualunque momento si voglia, e con esso i diritti ed i doveri che dallo scambio posso scaturire, ad un secondo soggetto che d'ora in poi verrà appellato con il nome di acquirente (o compratore) che in cambio di un corrispettivo generalmente in denaro, acquisisce appunto tutto ciò che descritto precedentemente diventando a tutti gli effetti di legge proprietario dell'oggetto del negozio giuridico appena trattato.

Nel paragrafo successivo, verranno spiegati quali sono i tipi di contratti che la legislazione nazionale regola e comprende e quelli che invece prevedono fattispecie non espressamente regolamentate e che

⁽¹⁾ Art. 1321 c.c.: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

quindi in sede di giudizio vengono interpretate dal giudice secondo le vigenti leggi e quindi creando “precedenti” che di volta in volta vanno a colmare le lacune contrattuali cui la legge non fa espresso riferimento.

I contratti di compravendita

Il contratto di compravendita, come già descritto nelle pagine precedenti è regolamentato dal codice civile, precisamente dall'art. 1470 che specifica le parti di un contratto siano esse due o più di due, come una parte che cede, il venditore o alienante ed una parte che acquista, il compratore o acquirente.

Il contratto di compravendita è sicuramente riconducibile all'antica Roma, molto evoluta già allora in materia di scambi e vendite; essa infatti pose le basi per la moderna disciplina che seppur aggiornata nei secoli alle moderne vicissitudini, deve riconoscere la *emptio venditio* dei romani come suo stabile e remoto pilastro attorno al quale si è costruita l'attuale legislazione in materia.

Trattato il carattere di natura storica del contratto di compravendita il discorso si sofferma sulla natura del contratto stesso, essa infatti, come descritto precedentemente prevede che il negozio giuridico avvenga fra la parti in questione in cambio di un corrispettivo in denaro, quindi fa di questo tipo di contratto un contratto a titolo oneroso poiché le parti convenute traggono un reciproco vantaggio economico dal negozio giuridico posto in essere, vantaggio derivato da un prezzo determinato o quanto meno determinabile a pena la nullità stessa del contratto come disposto dagli articoli 1473 – 1474 del codice civile che prevedono che:

“Art.1473 c.c.: Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina,

su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato chiuso il contratto.”

Ciò come ben si evince dal testo giuridico altro non è che la regolamentazione dei prezzi di scambio che avvengono in mancanza di un accordo perentorio fra le parti e che quindi necessita di una terza parte “estranea” affinché si possa raggiungere l'accordo contrattuale e che quindi possa regolamentare il negozio giuridico creatosi fra le parti con reciproco guadagno, ovvio che, nel caso le parti non siano d'accordo il giudice, come descritto, decide per loro chi dovrà rappresentare tale figura, in modo da rendere imparziale il contratto di compravendita.

“Art. 1474 c.c. : Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Dall'articolo sopra citato si comprende bene quale sia l'intenzione del legislatore, il quale cerca di regolamentare le vendite ove i contraenti non abbiano preventivamente pattuito un compenso e che quindi sarebbero passibili di problemi successivi, stabilendo che il prezzo, ove non preventivamente stabilito rimane quello praticato solitamente dal venditore e che nel caso lo stesso non sia un venditore abituale, il prezzo debba riferirsi a dei listini specifici, in secondo luogo, se il prezzo non

potrà desumersi nemmeno in tale maniera, il prezzo sarà deciso da una terza parte “esterna” cui fa riferimento l’art. 1473 c.c.

Tipologie di contratto

Dopo aver affrontato nello specifico la legge che disciplina i contratti di compravendita si procederà alla suddivisione specifica dei contratti previsti e non previsti dal legislatore.

Procedendo per ordine i contratti che il legislatore ha previsto e che quindi sono pienamente disciplinati dal codice civile saranno di seguito elencati in maniera da esplicitare le varie fattispecie in cui si può incorrere; i contratti da cui comincerà la spiegazione sono i contratti tipici che da definizione sono:

tutti i contratti espressamente disciplinati dal codice civile chiamati anche contratti nominati, essi sono:

- Contratto di compravendita,
- contratti di scambio che realizzano un *do ut des* (permuta, contratti di borsa, riporto, contratto estimatorio, somministrazione)
- contratti di scambio che realizzano un *do ut facies* (locazione, leasing, appalto, trasporto)
- contratti di cooperazione nell'altrui attività giuridica (mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione)
- contratti reali (deposito, comodato, mutuo)
- contratti bancari (deposito, apertura di credito, sconto, cassette di sicurezza)
- contratti aleatori (rendita, assicurazioni, gioco e scommessa)
- contratti diretti a costituire una garanzia (fideiussione, anticresi)
- contratti diretti a dirimere una controversia (transazione, cessione dei beni ai creditori)